



## FOGLIO INFORMATIVO PORTAFOGLIO ANTICIPO FATTURE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Denominazione e forma giuridica:** BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.

**Sede legale:** 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

**Sede amministrativa:** 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFU, 2

**Numero Verde:** 800860065 – **Tel.** 0587-640511 – **Fax.** 0587-640540 - **Codice ABI:** 5232-4

**Indirizzo Internet:** [www.bplajatico.it](http://www.bplajatico.it) - **Indirizzo di posta elettronica :** [bplajatico@bplajatico.it](mailto:bplajatico@bplajatico.it)

**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:** 1273.20

**Numero di iscrizione al Registro delle imprese:** 00139860506

**Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:** FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

**Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce:** OMBUDSMAN GIURU' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

**Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015:** EURO 78.026.952,67

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

#### Caratteristiche generali e particolari

L'anticipo su fatture è il contratto con il quale la banca, tramite un'apertura di credito, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto e rappresentato da una fattura, mediante la cessione pro solvendo, del credito stesso. L'operazione si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dell'anticipo è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente anticipato verso terzi e funzione peculiare del prestito, che con l'anticipo su fatture la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso. Oggetto dell'anticipo su fatture possono essere unicamente crediti derivanti da fatture emesse e non ancora regolate

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione per distinta di presentazione	€	3,00
Commissione su anticipi fatture (in Euro) per ogni scadenza gestita	€	5,00
Commissione per ogni notifica di cessione crediti ordinaria o raccomandata A/R	€	15,00
Commissione di insoluto	€	3,10
Spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (D.Lgs. 385/93)	€	0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

### RECESSO E RECLAMI

#### **Diminuzione della garanzia**

Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con la cessione *pro solvendo* di altri crediti di gradimento della Banca, che, a giudizio di questa, siano tali da consentire il permanere del credito concesso, la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione, anche verbale, al debitore cedente.

In tal caso, il debitore cedente è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta scritta di pagamento, a versare le somme dovute in conseguenza della riduzione predetta.

**Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca**

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione per iscritto e concedendo un preavviso di tre giorni per il pagamento di tutto quanto dovuto.

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone comunicazione scritta alla Banca, pagando tutto quanto dovuto e ritirando, lasciandone apposita attestazione, i documenti presentati in originale.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto**

Il tempo massimo necessario per la chiusura/estinzione del rapporto, a decorrere dal momento in cui alla banca sia stato corrisposto tutto il dovuto, non può superare i 7 giorni lavorativi.

**Reclami**

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 - 56030 Lajatico - PI - , fax 0587 640588, posta elettronica: [compliance@bplajatico.it](mailto:compliance@bplajatico.it).

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la "Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

**LEGENDA**

<b>Cessione di credito</b>	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.